

## Implementare la resilienza del patrimonio culturale

Matteo Timo

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'implementazione della resilienza nella tutela del patrimonio culturale. – 3. Considerazioni di carattere conclusivo.

### 1. *Premessa*

L'insieme dei beni mobili e immobili che costituisce il patrimonio culturale italiano è stato oggetto, come risaputo, di una particolare attenzione del regolatore pubblico da tempo immemore. Se la codificazione delle disposizioni sulla tutela e sulla valorizzazione risale all'inizio del nuovo millennio – mediante il decreto legislativo n. 42 del 2004<sup>1</sup> – è purtuttavia indiscutibile che la storia del patrimonio storico e artistico della Nazione negli ultimi duecento anni sia una storia di continua predisposizione di strumenti giuridici volti a circoscrivere le occasioni di rischio cui potenzialmente è stato (e continua ad essere) esposto il patrimonio culturale: se vogliamo essa è, pertanto, una storia di “resilienza”, da intendersi quale capacità dell'ordinamento italiano e, prim'ancora degli Stati preunitari, di saper rispondere alle sfide dei tempi, sapendo adeguarsi a mutamenti politici, economici, sociali e, non da ultimo, naturali.

Nella regolazione del patrimonio culturale e, in particolar modo, dei beni culturali, si nota con evidenza quanto è stato di recente osservato da una voce in dottrina, nel momento in cui ha affermato che «la resilienza non è un obiettivo ma un atteggiamento, una modalità comportamentale che trova nel diritto il suo terreno elettivo, ed in virtù della quale i valori incorporati nei principi giuridici e gli interessi tutelati resistono al cambiamento e si rafforzano»<sup>2</sup>: invero, per quanto d'interesse alla presente disamina, emerge con chiarezza come, in seno al patrimonio culturale – il cui fine primario concerne la salvaguardia dei beni vincolati –, la resilienza debba essere eletta a metodologia d'azione della pubblica autorità.

Con maggior precisione, si rileva come l'interesse pubblico perseguito nel settore *de quo* non sia di per sé quello di pervenire ad un'amministrazione resilien-

<sup>1</sup> D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

<sup>2</sup> G. Iacovone, *Patrimonio culturale e resilienza nelle politiche pubbliche*, in *Arte, cultura e ricerca scientifica Costituzione e Amministrazione*, Convegno Annuale Aipda 2018 Reggio Calabria 4, 5 e 6 ottobre 2018 disponibile nel sito Aipda.

te, ma piuttosto sia quello di “tutelare” e, quindi, prima d’ogni altra cosa, mettere al riparo da potenziali rischi naturali o antropici i beni protetti: la resilienza, nell’imporre all’amministrazione della cultura, assetti organizzatori e gestionali tali da scongiurare il rischio e da elaborare protocolli operativi che sappiano assumere il dovuto grado di flessibilità a fronte di stimoli esterni in continuo mutamento, costituisce il principale canone cui l’amministrazione deve adeguarsi per assicurare effettività nella tutela.

Per il vero, in una certa quale misura è possibile affermare che la resilienza è in parte consustanziale alla nozione della tutela medesima, allorché si ponga l’attenzione tanto sulla definizione codicistica della stessa, quanto sulle componenti di “protezione” e di “conservazione”.

Già l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 pone a fondamento della tutela «un’adeguata attività conoscitiva», la quale – è bene ribadirlo – non riguarda esclusivamente l’individuazione dei beni che costituiscono il patrimonio culturale, ossia avere le conoscenze per comprendere cosa sia, ad esempio, un bene culturale, ma altresì concerne la protezione e la conservazione.

A loro volta gli articoli 20 e seguenti del codice, dedicati, nello specifico, alle misure di protezione e di conservazione, contribuiscono a meglio definire quanto si è appena esposto, nella misura in cui approntano accorgimenti già di per se improntati a flessibilizzare il sistema evitando che ipotesi non comprese dalla normativa si ritorcano contro la preservazione dell’interesse culturale. Così l’art. 21, comma 4, prescrive che per tutti gli interventi su beni culturali non espressamente nominati dal codice «l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere [...] è subordinata ad autorizzazione del soprintendente». Analogamente, ogni attività di conservazione è consequenziale, in forza dell’art. 29, comma 1, ad un’attività di studio», il che impedisce l’operare per moduli del tutto standardizzati e avulsi da un’effettiva consapevolezza del bene e dei suoi fattori di rischio.

Proteggere e conservare il patrimonio culturale sono pertanto funzioni che esigono un apporto qualitativo che esorbita dalla mera comprensione dell’interesse culturale e che deve estendersi al contesto: alla determinazione dei fattori di rischio, alla corretta definizione dell’ambiente circostante, alle differenti tecniche di rilevazione, ivi compresi gli strumenti cosiddetti “ICT”, alla capacità d’impiego degli istituti giuridici messi a disposizione della pubblica amministrazione per operare in sinergia con altri attori, pubblici e privati.

Se quanto scritto ci porta a concludere che il patrimonio culturale e, in dettaglio, la sua tutela sono campi d’elezione della resilienza nell’agire delle pubbliche amministrazioni, vi è da chiedersi se e in quale misura siffatta resilienza sia stata oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore e del Ministero della Cultura. In altri e più chiari termini non sembra superfluo porsi l’interrogativo

se esistano dei meccanismi che si muovano nel senso d'implementare la resilienza nella tutela del patrimonio culturale.

La risposta all'interrogativo è da ritenersi positiva e, qualora si focalizzi l'attenzione sugli ultimi anni, deve altresì rilevarsi come si sia assistito – e per il vero si stia assistendo – ad una moltiplicazione degli sforzi da parte tanto del legislatore, quanto della pubblica amministrazione, a riconoscere risorse finanziarie e materiali, a meglio sfruttare gli strumenti a disposizione, a ricercare nuove soluzioni offerte dall'informatica e dalle più recenti tecnologie e a operare in coordinamento con attori terzi.

Con maggior precisione è possibile individuare taluni piani o livelli nei quali si dipana il fenomeno appena descritto<sup>3</sup>: innanzitutto, è possibile riconoscere un approccio multilivello alla regolazione del fenomeno medesimo; in secondo luogo, si registra un particolare assetto organizzativo che è andato delineandosi nell'ultimo triennio; infine, si riscontra una cospicua attenzione al riconoscere finanziamenti aggiuntivi.

Di tutti questi aspetti si cercherà di fornire una succinta disamina nel paragrafo seguente.

## *2. L'implementazione della resilienza nella tutela del patrimonio culturale*

Nel seguire l'ordine di trattazione che era stato indicato nel paragrafo precedente, si nota, innanzitutto, come i livelli di regolazione del patrimonio culturale siano molteplici e tutti concorrano ad assicurare una prevalenza dell'interesse culturale determinando un sistema complessivo nel quale il bene portatore dell'interesse primario viene protetto in ogni materia in cui esso emerga, assicurando un modello di tutela convergente, non estraneo anche alla regolazione dei fenomeni emergenziali: in questo senso, la disciplina del settore si registra tanto al livello statale quanto a quello sovranazionale e, in ognuno di essi, con molteplici fonti.

Così ragionando, ci si avvede come la normativa nazionale rinvenga il perno del sistema nel menzionato codice dei beni culturali e del paesaggio, attorno al quale, tuttavia, ruota un'intera costellazione di disposizioni che, di volta in volta richiamano l'interesse culturale quale limite, ovvero evocano, ampliandone l'ambito di applicazione, i meccanismi vincolistici del codice del 2004, ovvero ancora estendono i propri modelli di salvaguardia alla materia culturale, implementandone ulteriormente la resilienza.

---

<sup>3</sup> Cfr., in generale, le considerazioni di P. Chiurulli, *Il governo multilivello del patrimonio culturale*, in *Dir. amm.*, 2019, 4, 697 ss.

In tal senso, rispettivamente, il testo unico dell'edilizia, nel quale molteplici disposizioni esigono supplementi istruttori<sup>4</sup> o introducono regolazioni specifiche<sup>5</sup> allorché lo *ius aedificandi* si espliciti nei confronti di un immobile vincolato o, in senso lato, protetto; la legge n. 168/2017<sup>6</sup> la quale – invero, in analogia alla precedente legge n. 47/1985<sup>7</sup> – impiega lo strumento del vincolo paesaggistico al fine di proteggere i domini collettivi<sup>8</sup>; il codice della protezione civile del 2018<sup>9</sup> il cui articolo 13<sup>10</sup> annovera fra le strutture operative nazionali della protezione civile «le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo [*rectius* il Ministero della Cultura] appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali».

Constatazione analoga si ha per le fonti di livello sovranazionale. Tra le molte, è possibile richiamare la Convenzione di Faro<sup>11</sup> sul valore dell'eredità culturale per la società<sup>12</sup>, recentemente ratificata<sup>13</sup> dalla Repubblica italiana<sup>14</sup>, nella quale un ruolo estremamente rilevante viene riservato alla partecipazione popolare<sup>15</sup> – seppure nell'ambito di un'azione di più ampio respiro coordinata dalla mano pubblica – nell'individuazione dell'interesse da proteggere, assicurando per tal via un modello integrato di azione pubblica e privata.

In questo senso, già in sede definitiva, l'art. 2 della Convenzione chiarisce come l'«eredità culturale» – o «patrimonio culturale»<sup>16</sup> – sia «un insieme di risor-

<sup>4</sup> D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: a titolo esemplificativo l'art. 22, comma 2-*bis*, in materia di segnalazione certificata di inizio attività edilizia.

<sup>5</sup> Come nel caso dell'art. 23-*bis*, comma 4, D.P.R. n. 380/2001, cit.

<sup>6</sup> Legge 20 novembre 2017, n. 168.

<sup>7</sup> Legge 28 febbraio 1985, n. 47.

<sup>8</sup> Art. 3, comma 6, legge n. 168/2017 cit.: «Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici».

<sup>9</sup> D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

<sup>10</sup> Come da ultimo modificato dal correttivo del 2020: articolo 8, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 6 febbraio 2020, n. 4.

<sup>11</sup> Tra i molti contributi di dottrina che sono apparsi in merito, sia consentito richiamare: P. Carpentieri, *La Convenzione di Faro sul valore del Cultural Heritage per la società. Un esame giuridico*, in *Riv. giur. urb.*, 2021, 2, 274 ss., e C. Carmosino, *La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, in *Aedon*, 2013, 1.

<sup>12</sup> Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, siglata a Faro, in Portogallo, il 27 ottobre 2005.

<sup>13</sup> M. Cammelli, *La ratifica della convenzione di Faro: un cammino da avviare*, in *Aedon*, 2020, 3, e A. Gualdani, *L'Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?*, *ivi*.

<sup>14</sup> Legge 1° ottobre 2020, n. 133.

<sup>15</sup> A. Simonati, *Il ruolo della cittadinanza nella valorizzazione dei beni culturali alla luce della Convenzione di Faro: niente di nuovo sotto il sole?*, in *Riv. giur. urb.*, 2021, 2, 248 ss.

<sup>16</sup> Cfr. F.E. Grisostolo, *La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: recenti tendenze in area europea*, in *DPCE*, 2018, 3, 730 ss.

se ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato dell'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi»<sup>17</sup>. Con ancora maggior precisione l'art. 5 precisa che gli Stati contraenti si impegnano a «promuovere la protezione dell'eredità culturale, quale elemento centrale di obiettivi che si rafforzano reciprocamente: lo sviluppo sostenibile, la diversità culturale e la creatività contemporanea», mentre l'art. 12 incoraggia, tra l'altro, «ciascuno a partecipare: 1. Al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione dell'eredità culturale; 2. Alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfide che l'eredità culturale rappresenta».

Peraltro il modello dell'art. 12 della Convenzione di Faro trova oggi un contraltare nella legislazione interna in riferimento alla protezione civile, giacché il codice in materia – che, come si è già potuto osservare, reca specifici richiami al patrimonio culturale – riconosce un ruolo fondamentale alla partecipazione in sede di pianificazione di protezione civile.

Sempre nella stessa materia è possibile rintracciare un'altra fonte sovranazionale, la quale ha garantito la creazione di un sistema di cooperazione internazionale significativamente performante ed esplicitamente attivabile anche in caso di pericolo per il patrimonio culturale. S'intende qui fare riferimento alla decisione dell'Unione europea n. 1313/2013/UE<sup>18</sup>, come da ultimo modificata dal regolamento UE n. 2021/836<sup>19</sup>, istitutiva di un "Meccanismo unionale di protezione civile".

Il novellato art. 1, paragrafo 2, della decisione in parola chiarisce come fra le finalità del Meccanismo vi sia anche la protezione del patrimonio culturale («Il meccanismo unionale mira a garantire in primo luogo la protezione delle persone, ma anche dell'ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, da ogni tipo di catastrofi naturali e provocate dall'uomo, tra cui le conseguenze di atti di terrorismo, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, l'inquinamento marino, il dissesto idrogeologico e le emergenze sanitarie gravi, che si verificano all'interno e al di fuori dell'Unione»): non solo, dal momento che il successivo art. 13, del pari modificato nel 2021, attribuisce valore primario al patrimonio culturale e all'ambiente nella definizione, da parte della Commissione europea,

---

<sup>17</sup> Il testo di riferimento della Convenzione è quello pubblicato sulla Rivista *Aedon*, 2013, 1. Oggi è possibile anche seguire il testo allegato alla legge di ratifica della Convenzione, legge n. 133/2020, la quale ha sostituito la locuzione "eredità culturale" con quella di "patrimonio culturale".

<sup>18</sup> Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su un meccanismo unionale di protezione civile.

<sup>19</sup> Regolamento UE n. 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile.

delle strategie per la realizzazione di una rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile («la Commissione tiene conto, in particolare, delle esigenze e degli interessi degli Stati membri che sono esposti al rischio di catastrofi di natura simile, nonché della necessità di consolidare la protezione della biodiversità e del patrimonio culturale»).

Nel passare al secondo dei livelli che sono stati delineati nel primo paragrafo – ossia quello concernente l’assetto organizzativo dell’amministrazione preposta alla tutela del patrimonio culturale – si rileva come il Ministero della Cultura (già Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo<sup>20</sup>) sia stato oggetto di un diffuso progetto di ripensamento della sua struttura centrale e periferica<sup>21</sup> che, principiato nel 2014, è sfociato nel vigente regolamento n. 169/2019<sup>22</sup>, come da ultimo modificato nel 2021<sup>23</sup>.

Sebbene gli aspetti d’interesse siano molteplici, giacché la riforma ha interessato l’intero organigramma ministeriale, è da ritenersi che – nella prospettiva dell’implementazione della resilienza – tre innovazioni siano di primaria importanza.

Innanzitutto, è opportuno soffermarsi sull’interesse che l’*iter* riformatore ha dimostrato per l’ufficio periferico storicamente deputato alla tutela, ossia la soprintendenza. Si è assistito, infatti, ad un’ottimizzazione con il fine di evitare una duplicazione dei processi decisionali e lo sperpero delle risorse: il modello della “soprintendenza unica”<sup>24</sup> (della quale è paradigma la “Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio”) persegue proprio tale finalità. Inoltre, il suddetto modello è stato affiancato da appositi uffici soprintendizi dediti a settori o ambiti di precipuo interesse che esigono un’attenzione particolare (quali la “Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo” e la “Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma”), nell’ottica di un adattamento dell’amministrazione alle esigenze fattuali.

Seconda importante novità è la presa di coscienza anche sul piano organizzativo della fragilità del patrimonio culturale, non in quanto tale, bensì in rapporto a rischi naturali e antropici: il vigente regolamento d’organizzazione<sup>25</sup> ha

<sup>20</sup> Modifica operata dal D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

<sup>21</sup> L. Casini, *La riorganizzazione del Mibact: dal “lego” istituzionale alla manutenzione amministrativa*, in *Aedon*, 2019, 3.

<sup>22</sup> D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169.

<sup>23</sup> D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123: si veda, sul punto, M. Cammelli, *Ministero della Cultura: le due riforme*, in *Aedon*, 2021, 2.

<sup>24</sup> A. Bondini, *Riforme e Mibac: alcune note in tema di archeologia*, in *Aedon*, 2019, 1.

<sup>25</sup> Art. 17 del D.P.C.M. n. 169/2019, cit., il cui primo comma statuisce: «La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale assicura, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, l’ideazione, la programmazione, il coordinamento, l’attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti. La

infatti previsto un'apposita Direzione generale "Sicurezza del patrimonio culturale", puntualmente dedicata al soddisfacimento della tutela in sede emergenziale.

Terza novità consiste nella capacità del Ministero di recepire sotto il profilo organizzativo le più recenti opportunità d'investimento date dagli ingenti finanziamenti di matrice eurounitaria<sup>26</sup> e tradottisi, in Italia, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. "PNRR")<sup>27</sup>.

La novella del 2021 ha, infatti, previsto delle strutture "a tempo", in quanto operative sino al 31 dicembre 2026, appositamente investite di questi profili, assegnando, peraltro, la massima funzione di coordinamento al Segretario generale<sup>28</sup>. Il riformato art. 4 del D.P.C.M. n. 169/2019, al comma 2-*bis*, precisa che «Fino al 31 dicembre 2026 operano altresì presso il Ministero, quali uffici di livello dirigenziale generale straordinari per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR: a) l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR; b) la Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77».

Di particolare interesse è la menzionata Soprintendenza speciale<sup>29</sup>, la quale semplifica i procedimenti amministrativi inerenti all'attuazione del PNRR qualora essi concernano beni culturali, evitando che la tempestiva conclusione dei medesimi sia messa a rischio dalla sussistenza di competenze incrociate di più organi periferici del Ministero medesimo. In aggiunta, il Soprintendente speciale dispone di un generalizzato potere di avocazione: «con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio».

Infine, quale terzo livello d'implementazione della resilienza dev'essere posta l'attenzione sul cospicuo aumento delle risorse finanziarie destinate al patrimonio culturale nel corso degli ultimi anni.

Com'è stato di recente acclarato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati<sup>30</sup> negli ultimi anni – anche in conseguenza della definizione di una strategia

---

Direzione generale assicura altresì il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile e immobile, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, nonché degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza antincendio negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza statale. A tali fini, la Direzione generale coordina tutte le iniziative avvalendosi delle strutture periferiche del Ministero, anche secondo modelli organizzativi appositamente previsti per le fasi emergenziali».

<sup>26</sup> Cfr., in generale, A. Bondini, *Il Mibact e gli investimenti per la cultura e il turismo: alcune note sulla gestione dei fondi europei e nazionali*, in *Aedon*, 2020, 1.

<sup>27</sup> L. Casini, *Il ministero della Cultura di fronte al PNRR*, *ivi*, 2021, 3.

<sup>28</sup> L'art. 13 precisa che fra le competenze del Segretario generale vi è quella di coordinare «le iniziative e le attività connesse all'attuazione del PNRR, per la parte di competenza del Ministero, anche avvalendosi dell'Unità di missione».

<sup>29</sup> Art. 26-*ter* del D.P.C.M. n. 169/2019.

<sup>30</sup> Dossier *Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale*, 3 novembre 2021, elaborato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati e reperibile al sito *camera.it*.

d'uscita dalla fase di emergenza pandemica dovuta al virus cd. "Covid-19" – si è assistito ad un moltiplicarsi delle risorse disponibili, in aggiunta ai pur ancora presenti strumenti già noti al nostro ordinamento, quali il cd. "Art Bonus".

In questo senso, il maggior sforzo si deve al PNRR entro il quale sono stati finanziati disparati interventi rivolti al patrimonio culturale, tra cui 500 milioni di euro per la "Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale", 300 milioni di euro per "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi", 300 milioni di euro per "Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici" e 800 milioni di euro per "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte" (cd. "Recovery Art").

Non solo in quanto, provvedimenti legislativi specifici avevano già contribuito ad ampliare il panorama degli interventi finanziati, tenendo in considerazione l'imprescindibilità di procedere in via sistemica. Fra questi ultimi è possibile annoverare, in primo luogo, il decreto-legge n. 109/2018<sup>31</sup>, istitutivo del "piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili"<sup>32</sup> con relativo finanziamento di 10 milioni di euro, finalizzato a definire «i criteri per l'individuazione dei beni da sottoporre a monitoraggio e ai conseguenti interventi conservativi, nonché i necessari ordini di priorità dei controlli, anche sulla base di specifici indici di pericolosità territoriale e di vulnerabilità individuale degli immobili, e i sistemi di controllo strumentale da utilizzare nonché le modalità di implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela». In secondo luogo, è possibile ricordare anche la legge di bilancio per il 2019<sup>33</sup>, la quale – intervenendo sulla regolazione italiana del patrimonio UNESCO<sup>34</sup> – ha autorizzato l'incremento di spesa per l'anno 2019 di 1 milione di euro per la riqualificazione e la valorizzazione dei siti UNESCO italiani; incremento confermato per l'anno 2020<sup>35</sup>: disposizioni queste che non sono rimaste inattuatae, giacché il Ministero della Cultura ha provveduto a definire, con circolare del Segretario generale, i criteri d'impiego<sup>36</sup>.

<sup>31</sup> D.L. 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130.

<sup>32</sup> Concretamente adottato con D.M. 14 dicembre 2020, n. 579.

<sup>33</sup> Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

<sup>34</sup> Di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77.

<sup>35</sup> Ad opera del D.L. n. 34/2020.

<sup>36</sup> Circolare del Segretario generale del Ministero della Cultura 14 settembre 2021, n. 46, e circolare del Segretario generale del Ministero della Cultura, 14 settembre 2021, n. 47.



### 3. Considerazioni di carattere conclusivo

La breve disamina che è stata esposta nelle pagine precedenti consente di esporre talune osservazioni di carattere conclusivo in merito alle tendenze che connotano la resilienza del patrimonio culturale italiano.

Non sembra scorretto evidenziare come il legislatore interno e sovranazionale abbia manifestato un concreto interesse a predisporre strumenti organizzativi e finanziari tali da porre le basi per un'effettiva implementazione della resilienza nella materia *de qua*. Ciò che, tuttavia, dev'essere appurato è se siffatti strumenti siano divenuti operativi.

In merito al livello organizzativo non vi è dubbio, come si desume agevolmente anche dall'organigramma reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Cultura<sup>37</sup>, che le summenzionate strutture abbiano trovato puntuale realizzazione.

Discorso analogo sembra potersi affermare in merito all'esercizio dell'azione amministrativa, poiché le nuove strutture del Ministero e, in particolare, la Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale non hanno esitato ad operare e ad improntare la propria azione alla ricerca degli strumenti che meglio consentano la conservazione del patrimonio storico ed artistico della Nazione, tra quali figura il ricorso a tecnologie di rilevazione a terra, area e satellitare<sup>38</sup>, nonché lo sviluppo di specifici algoritmi per la gestione dei dati raccolti e per la determinazione dei possibili scenari emergenziali.

Di quanto scritto sono riprova i due accordi, formulati ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, che di recente la Direzione generale sicurezza del patrimonio culturale ha sottoscritto, rispettivamente, con l'Opera della Primaziale Pisana<sup>39</sup> e con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ("ISPRA")<sup>40</sup>, entrambi finalizzati alla condivisione delle conoscenze e allo sviluppo di nuovi modelli di monitoraggio e di intervento.

---

<sup>37</sup> Al seguente indirizzo.

<sup>38</sup> Si pensi all'uso del sistema satellitare *Copernicus* (lo stesso impiegato anche dal Meccanismo unionale di protezione civile) al fine di monitorare il patrimonio culturale: sul punto, dettagliate informazioni sono reperibili nel *Report on the user requirements in the Copernicus domain to support Cultural Heritage management, conservation and protection*, consultabile al seguente [indirizzo](#).

<sup>39</sup> *Accordo Quadro per lo svolgimento di attività di studio e ricerca relative al monitoraggio terrestre e satellitare di edifici monumentali e centri storici e al loro uso combinato con dati di archivio, finalizzato alla valutazione e gestione dei rischi*, del maggio 2021, reperibile nel [sito](#) del Ministero della Cultura.

<sup>40</sup> Protocollo d'Intesa per il monitoraggio e la conservazione del patrimonio naturale e culturale, del maggio 2021 di cui al [sito](#) di riferimento.

